



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
 .....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/10/2011

=====

ADDI' 14/10/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	IOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 463

Oggetto:

Approvazione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 3 febbraio 2000, n.1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) e successive modifiche".



465 14 OTT. 2011 PL

Oggetto: Approvazione del regolamento regionale concernente: " Modifiche al regolamento regionale 3 febbraio 2000, n.1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) e successive modifiche".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche sociali e Famiglia;

- VISTO l'articolo 117 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale".
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed in particolare l'articolo 146 riguardante le funzioni ed i compiti dei comuni in materia di servizi sociali;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'articolo 6 che individua le funzioni proprie dei comuni;
- VISTA la legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 concernente: "Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale" e successive modifiche;
- VISTO in particolare l'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), numero 2), lettera e) della l.r. 49/1983, che prevede tra le funzioni del servizio dipartimentale di salute mentale, la realizzazione di interventi socioassistenziali volti ad assicurare un' adeguata assistenza e l'alloggio presso case famiglia, case albergo e centri di ospitalità protratta per i disagiati psichici incapaci o impossibilitati a provvedere autonomamente ai propri bisogni anche attraverso l'erogazione di provvidenze economiche;



465 14 OTT. 2011 A

VISTO il regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 recante: "Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49;

RITENUTO di apportare delle modifiche al r.r. 1/2000 al fine di:

- a) attribuire direttamente a Roma Capitale ed ai comuni o enti copofila di distretto, previa collaborazione con i servizi del dipartimento di salute mentale che hanno in cura i soggetti, l'erogazione degli emolumenti economici in questione, in coerenza con le competenze comunali in materia di servizi sociali previste dalla l.r. 14/1999 e dalla l. 328/2000;
- b) adeguare gli importi dei vari emolumenti economici ivi previsti;

ACQUISITO il parere della Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 espresso nella seduta del 6 luglio 2011 (verbale n. 15 della Consulta);

VISTO il testo del regolamento formulato dall'Area "Affari Giuridici e Legislativi" della Direzione regionale "Attività della Presidenza", in collegamento con la Direzione regionale competente in materia, ai sensi dell'articolo 65, comma 6 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

all'unanimità

### DELIBERA

di approvare il regolamento regionale recante "Modifiche al regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) e successive modifiche", composto di n. 6 articoli, che viene allegato e forma parte integrante della presente deliberazione.

  
modifica regolamento  
14 settembre .doc

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 18 OTT. 2011





ALLEG. alla DELIB. N. 465 *sn*  
DEL 14 OTT ~~2011~~



**REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:**

“Modifiche al regolamento regionale 3 febbraio 2000, n.1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) e successive modifiche”.



**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1)*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 è sostituito dal seguente:

“3. Le provvidenze economiche sono erogate, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, da Roma Capitale e dai comuni o dagli enti capofila degli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), della citata l.r. 38/1996.”



**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 2 del r. r. 1/2000)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), le parole: "Lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 800,00";
- b) alla lettera b), le parole: "Lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 250,00";
- c) alla lettera c) le parole: "Lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 500,00";
- d) alla lettera d):
  - 1) dopo le parole: "spese alloggiative", sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le rette per la permanenza in strutture socioassistenziali";
  - 2) le parole: "Lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 800,00"

2. Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Possono beneficiare delle provvidenze economiche di cui al comma 1, lettere c) e d), anche le persone di cui all'articolo 1, comma 1, residenti nel territorio regionale e ricoverate in ospedali psichiatrici giudiziari e in strutture territoriali psichiatriche alternative ubicati in altre regioni, al fine di favorirne la dimissione. Il beneficio decorre dalla data di dimissione."

3. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.



**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 3 del r. r. 1/2000)*

I. All'articolo 3 del r. r. 1/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono erogate, su proposta dell'equipe curante di cui al comma 1, direttamente dal comune, che provvede a darne immediata comunicazione alla commissione prevista dall'articolo 6. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) sono erogate dal comune, previa autorizzazione della commissione di cui all'articolo 6.”;

b) il comma 4 è abrogato.



**Art. 4**

*(Modifica all'articolo 6 del r. r. 1/2000)*

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del r. r. 1/2000 le parole da: "di ogni Comune" a: "Azienda sanitaria locale" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni o degli enti capofila di cui all'articolo 1, comma 3, in rappresentanza dei comuni appartenenti ai rispettivi ambiti territoriali. Per Roma Capitale, partecipano gli assistenti sociali dei Municipi. ”.



**Art. 5**

*(Sostituzione dell'articolo 7 del r. r. 1/2000)*

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

*(Criteri di ripartizione e trasferimento fondi regionali).*

1. La Regione ripartisce annualmente tra Roma Capitale, i comuni e gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, in base alla popolazione residente negli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c). della L.r. 38/1996, le risorse disponibili nell'ambito degli stanziamenti inerenti al sistema integrato di servizi ed interventi socioassistenziali."



**Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 8 del del r. r. 1/2000)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8, le parole da: "Ciascuna Azienda sanitaria locale"  
a: "rendicontare" sono sostituite dalle seguenti: "Roma Capitale, i comuni e gli enti di  
cui all'articolo 1, comma 3, rendicontano".

